



Emittente: Direzione – Ufficio Segreteria generale  
Oggetto: Comunicazioni Associazioni e Onlus: obbligo di pubblicare gli importi dei contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione (Legge 124/2017)  
Destinatari: Sezioni e Gruppi Regionali  
Data: Milano, 21 febbraio 2018  
Firmato: Il Direttore, Andreina Maggiore

---

Si informa che la Legge 4 agosto 2017 n. 124 prevede, a decorrere dall'anno 2018, nuovi obblighi di pubblicazione di dati economico-finanziari per alcuni soggetti, tra i quali le Associazioni e le ONLUS (articolo 1, comma 125-129).

Gli obblighi riguardano quelle associazioni e quelle ONLUS che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2 bis del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni - ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate - e con società in partecipazione pubblica - ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 2 bis del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per amministrazioni pubbliche *"si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI."*

Associazioni e ONLUS hanno, quindi, l'obbligo di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e, comunque, a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti, complessivamente non inferiori a 10.000 euro, dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti.

Tale obbligo non è circoscritto ai soli Enti del Terzo settore, quali Associazioni di Promozione Sportiva e Organizzazioni di Volontariato, ma riguarda tutte le associazioni in genere, compresi, quindi, i Gruppi Regionali e provinciali nonché le Sezioni del Club Alpino Italiano.

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla Direzione al seguente indirizzo [direzione@cai.it](mailto:direzione@cai.it).

Il Direttore

Dott.ssa Andreina Maggiore